

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 - MODIFICA

Il sottoscritto Prof. Gian Luigi Gola, revisore dei conti nominato in data 03.08.2020 con delibera del Consiglio Comunale n 21 in ossequio all'art. 234 del D. Lgs. 267/00 per il triennio 2020 - 2022,

premesso che l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

premesso che in data 29.12.2020 il sottoscritto ha espresso parere all'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale del comune di Arona per l'anno 2021-2023 quale atto propedeutico all'approvazione del DCC 6/2021;

tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla modifica del suddetto Piano Triennale;

preso atto del contenuto della bozza di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICA PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023"

visto il Decreto 17.03.2020 che individua all'art. 4 c.1 con la tabella 1 i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché con la tabella 2 all'art.5 c.1 individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, prevedendone l'applicazione ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

preso atto del prospetto di calcolo, relativo alla nuova programmazione del fabbisogno del personale, da cui emerge che l'Amministrazione Comunale ha un valore soglia definito come percentuale pari a 23,88 % che si posiziona al di sotto della soglia minima pari al 27%, come definito dalla tabella 1 del DPCM sopra citato;

accertato che le modifiche alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, da inserirsi nel Documento Unico di Programmazione sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e non superano il valore soglia come limite potenziale massimo di spesa definito dal DPCM 17.03.2020;

richiamato inoltre l'art. 239 del d.lgs. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso,

formula **PARERE FAVOREVOLE**

alla modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023.

Chiusa di Pesio, li 06/09/2021

Il Revisore dei conti
Prof. Gian Luigi Gola